



Milano, 01 Aprile 2026

### **PERDITE COVID SOSPENSE: IN BILANCIO I PRIMI INTERVENTI SUL CAPITALE**

Fra le varie misure dell'epoca Covid a sostegno della stabilità delle imprese si annovera quella di tipo squisitamente civilistico, introdotta dall'articolo 6 del DL 63/2020 che ha sospeso l'obbligo di ricapitalizzazione o di scioglimento per perdite di Srl e SpA. Si tratta di una norma che inizialmente riguardava l'esercizio 2020 e che poi è stata modificata ed estesa anche agli esercizi 2021 e 2022.

L'articolo 6 del DL 63/2020, nella sua ultima versione, ha consentito in caso di perdite realizzate negli esercizi 2020, 2021 e 2022 di disapplicare gli articoli del Codice civile che impongono alle SpA ed alle Srl (rispettivamente articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter) specifici interventi in caso di riduzione del capitale sociale di oltre un terzo. Si ricorda che in base a tali articoli è necessario intervenire con ripianamento quando si accerti in qualsiasi momento, anche prima di fine esercizio, l'avvenuta riduzione di capitale sociale per perdite.

Risultano disapplicati anche gli articoli 2484 e 2545-duodecies che impongono lo scioglimento o la trasformazione della società in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo di legge. Il meccanismo introdotto dall'articolo 6 del DL 63/2020 non è tuttavia di tipo definitivo, costituendo invece una sospensione delle norme sopra citate per un periodo di cinque anni: ciò significa che, trascorso tale termine, le stesse riprendono totale efficacia, richiedendo alla società i conseguenti interventi.

Il termine quinquennale per le perdite 2020 che hanno beneficiato della sterilizzazione di cui al DL 63/2020 viene a scadere, per i soggetti con esercizio solare, proprio con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025.

È, quindi, molto importante avere ben chiari i comportamenti da adottare nelle varie situazioni che possono configurarsi, avendo anche ben delineato il percorso che la società ha intrapreso.

#### **Interventi contabili**

Va detto, in primo luogo, che per le perdite emerse negli esercizi 2020, 2021 e 2022, i termini per la riduzione entro 1/3 del capitale sociale e per i più gravi interventi di riduzione del capitale sociale e sua ricostituzione sono posticipati al quinto esercizio successivo. Ciò significa che con il bilancio al 31 dicembre 2025 scade il termine per intervenire rispetto alle perdite 2020, mentre rimangono ancora aperte le finestre temporali per le perdite 2021 e 2022, che non vanno considerate ai fini dei provvedimenti sul 2025. Infatti, l'articolo 6 del DL 63/2020 ha imposto di indicare in appositi paragrafi della nota integrativa le perdite sospese, la loro origine e le movimentazioni intervenute nell'esercizio.

#### **Perdite sterilizzate**

È importante ricordare come non sia univoca l'interpretazione dell'articolo 6 del DL 23/2020, quando si riferisce alle perdite emerse nell'esercizio. Secondo una prima visione, si farebbe riferimento alle sole perdite maturate nell'esercizio 2020, e nei successivi 2021 e 2022 (Comitato interregionale notai dei Consigli notarili delle tre Venezie da T.A.1 a T.A.15); mentre secondo un'altra interpretazione si tratterebbe del totale perdite (anche pregresse) presenti a bilancio 2020 (studio Consiglio nazionale Notariato 88-2021/I). A livello pratico l'una o l'altra impostazione deve risultare scelta già in fase di chiusura del bilancio 2020, supportata dalle analisi svolte e dalle informazioni fornite dagli Organi della società.

#### **Effetti sul bilancio 2025**

Come detto, il redattore del bilancio inerente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, in presenza di perdite rinviate dal bilancio 2020, tali da incidere sul capitale sociale, deve adottare



tutti i comportamenti imposti dal Codice civile e prima rinviati in tema di riduzione ed eventuale ricostituzione del capitale sociale, sino ad arrivare allo scioglimento della società.

In modo più specifico ed andando per ordine di gravità della situazione, potrebbe evidenziarsi a bilancio 2025, per effetto della perdita 2020, in primo luogo un capitale sociale ridotto di oltre 1/3, ma entro il minimo di legge per effetto della perdurante perdita 2020, colmata solo in parte con utili successivi. Allora in fase di approvazione del bilancio 2025 (se non si sono già prese iniziative) è necessario che l'assemblea di approvazione riduca il capitale sociale dell'importo della citata perdita (articoli 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, del Codice).

Se invece la situazione è più conclamata, con capitale sociale da bilancio 2025 inferiore al minimo di legge per effetto della perdita 2020, allora l'assemblea di approvazione del bilancio 2025 deve ridurre il capitale sociale e contemporaneamente aumentarlo oltre il minimo di legge, salvo scegliere di trasformare la società (articoli 2447 e 2482-ter).

In entrambi i casi, siamo in presenza di un'azione da adottare con verbale ricevuto dal notaio, trattandosi di interventi sull'atto costitutivo, con riduzione del capitale sociale, e di conseguenza è necessario organizzarsi per tempo. In caso di mancata riduzione e ripristino del capitale sociale al minimo di legge, la società si trova in situazione di scioglimento (articoli 2447, comma 1, numero 4, e 2545-duodecies).

#### **ASD: AL VIA LE ISCRIZIONI AL 5 PER MILLE**

È attiva la finestra per l'accreditamento delle ASD al riparto del 5 per mille 2026. Esentate le ASD già presenti nell'elenco permanente del CONI, mentre le nuove realtà hanno tempo fino al 10 aprile 2026 per presentare istanza telematica.

#### **Chi deve presentare domanda**

Non tutte le associazioni sono tenute ad inviare una nuova richiesta. La distinzione è netta:

- **nessun adempimento:** per le ASD già inserite nell'elenco permanente pubblicato dal CONI;
- **obbligo di domanda:** per le ASD di nuova costituzione, per quelle che non si sono iscritte l'anno scorso o che nel 2025 non possedevano i requisiti necessari.

#### **Modalità e scadenze del "recupero"**

L'istanza va trasmessa **telematicamente** attraverso il software disponibile sul sito del CONI, accessibile anche tramite i canali dell'Agenzia delle Entrate.

Per chi dovesse saltare l'appuntamento del 10 aprile 2026, resta attiva la clausola di "**remissione in bonis**": è possibile accreditarsi entro il 30 settembre 2026, a patto di possedere i requisiti alla data del 10 aprile 2026 e di versare una sanzione di 250 euro (modello F24 Elide, codice tributo 8115).

#### **Calendario dei controlli**

Il processo di pubblicazione e verifica seguirà questo **cronoprogramma**:

- 20 aprile 2026: pubblicazione degli elenchi provvisori da parte del CONI;
- 30 aprile 2026: termine ultimo per richiedere la correzione di eventuali errori anagrafici agli uffici territoriali del CONI;
- 10 maggio 2026: pubblicazione degli elenchi definitivi dei beneficiari.

#### **Focus sugli altri enti e addio all'Anagrafe Onlus**

La **gestione** per gli Enti del Terzo Settore (ETS), la ricerca scientifica e quella sanitaria resta in capo ai rispettivi Ministeri. Dal 1° gennaio 2026 l'Anagrafe delle Onlus è stata ufficialmente soppressa. Per non perdere il diritto al contributo, gli enti ancora in transito devono

necessariamente **iscriversi al RUNTS** (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) entro il **31 marzo 2026**, anche se figuravano già negli elenchi permanenti.

**SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI ASD E SSD E DI COMITATI E DELEGAZIONI DEGLI ORGANISMI SPORTIVI PER L'ANNO 2025**

Presentazione delle domande dalle ore 10:00 del 25 marzo 2026 alle ore 12:00 del 23 aprile 2026.

Al via il 25 marzo 2026 il bando che sostiene l'attività svolta quotidianamente dalle ASD/SSD e dai Comitati e Delegazioni degli Organismi sportivi, in Lombardia nell'anno sportivo 2024-2025. La scadenza per la presentazione delle domande è il 23 aprile 2026.

Tutte le notizie sono reperibili al seguente link: <https://lnkd.in/dEuKBhmH>

**La partecipazione è riservata ai seguenti soggetti che svolgono attività ordinaria e continuativa in Lombardia:**

1. **Associazioni e Società sportive dilettantistiche (ASD/SSD)** con sede legale in Lombardia, iscritte al RASD al 31.12.2025 ed affiliate a FSN/DSA/EPS riconosciuti da CONI o CIP;
2. **Comitati/Delegazioni** in Lombardia di FSN/DSA/EPS riconosciuti da CONI o CIP.

Il bando intende sostenere l'attività ordinaria e continuativa del sistema sportivo lombardo al fine di potenziare l'attività sportiva di base sul territorio regionale e favorire percorsi di inclusione, tenendo conto delle diverse specificità dei soggetti che operano sul territorio.

A tal fine sono attivate due linee di intervento:

**LINEA 1** – ASD/SSD lombarde iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) – Sezione Regionale Lombardia – distinte come segue in base alla dimensione:

-Linea 1A: ASD/SSD con più di 75 tesserati

-Linea 1B: ASD/SSD fino a 75 tesserati

**LINEA 2** – Comitati e Delegazioni degli Organismi sportivi riconosciuti da Coni o CIP.

- La dotazione finanziaria del bando è pari ad euro 2.000.000,00.
- Il contributo a fondo perduto a rimborso, nella misura massima dell'80% delle spese rendicontate e validate relative all'attività svolta nell'anno sportivo 2024-2025, viene riconosciuto nei limiti dell'importo massimo concedibile: per la Linea 1A pari ad euro 3.000,00 – per la Linea 1B pari ad euro 1.000,00 – per la LINEA 2 pari ad euro 5.000,00
- Regime *de minimis* – Regolamento (UE) 2023/2831.
- Il bando è pubblicato sul BURL S.O. n. 10 del 3 marzo 2026.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo: [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it) a partire **dalle ore 10:00 del 25/03/2026 fino alle ore 12:00 del 23/04/2026**, con una delle seguenti modalità:

- SPID (Sistema Pubblico di Identità digitale)
- CIE (Carta di Identità Elettronica)
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

**È previsto un unico accesso in piattaforma per la presentazione della domanda e la contestuale rendicontazione delle spese sostenute. Non sono ammesse altre modalità di presentazione.**

L'assegnazione delle risorse avviene a seguito di procedura valutativa con graduatorie di merito, distinte per linea di intervento ed ordinate sulla base del punteggio conseguito, con riserva del 10% delle risorse della LINEA 1 (Linea 1A e Linea 1B) destinata ad ASD/SSD con sezione paralimpica. Il punteggio viene attribuito, per ciascuna Linea, sulla base dei criteri indicati al punto C.3.c del bando.



Informazioni relative al bando ed agli adempimenti ad esso connessi potranno essere richieste all'indirizzo di posta elettronica [sistema\\_sportivo@regione.lombardia.it](mailto:sistema_sportivo@regione.lombardia.it) (rif. Bando ASD 2025) oppure ai numeri telefonici 02/6765.5188 – 3346 - 3097 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Per le richieste di assistenza alla compilazione online e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Aria SpA al numero verde 800.131.151 operativo dal lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
  - dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica;
- oppure inviando un'e-mail all'indirizzo: [bandi@regione.lombardia.it](mailto:bandi@regione.lombardia.it).

Si consiglia di non attendere gli ultimi giorni per la presentazione della domanda in piattaforma e di attivare fin da subito eventuali richieste di assistenza.

ATTENZIONE: se le richieste di assistenza pervengono nel giorno di chiusura del bando od in quello antecedente, non è garantita risposta/risoluzione delle criticità in tempo utile per la presentazione della domanda.

### **SANZIONATO OGNI PAGAMENTO IN CONTANTI DELLA RETRIBUZIONE**

Non si applica l'istituto del cumulo giuridico se l'illecito è ripetuto.

La Cassazione conferma le indicazioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl).

L'istituto del cumulo giuridico non si applica alla sanzione prevista dall'articolo 1, comma 913, della Legge 205/2017 nell'ipotesi di corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori con modalità non tracciabili, ovvero difformi da quanto stabilito dal comma 910 della stessa Legge. Così la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 6633/2026, ha evidenziato che la lettura sistematica dei commi 910, 911 e 913 della Legge di Bilancio 2018 fa emergere l'intenzione legislativa di rendere tracciabile ogni pagamento e, di conseguenza, di correlare l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ad ogni dazione economica che non rispetti le modalità di erogazione.

Secondo quanto disposto dal comma 910, i datori di lavoro ed i committenti devono provvedere al pagamento della retribuzione, nonché di eventuali acconti della stessa, unicamente con modalità tracciabili. In caso di violazione del precetto, il comma 913 prevede una sanzione amministrativa con importo da 1.000 a 5.000 euro, per la quale, come già chiarito dall'Ispettorato nazionale del lavoro (nota 4538/2018), il personale ispettivo non può diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione tramite l'adozione del provvedimento di diffida, dovendo, invece, applicare la disposizione prevista dall'articolo 16 della Legge 689/1981, con conseguente determinazione della sanzione nella misura ridotta ad un terzo del massimo, ovvero 1.666,67 euro.

Rispetto alle modalità di calcolo della sanzione amministrativa, l'Ispettorato (nota 5828/2018) aveva altresì chiarito come la stessa debba essere calcolata in ragione del numero di mensilità (atteso il riferimento normativo all'erogazione della retribuzione, di norma corrisposta mensilmente) in cui si è verificata la violazione, indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti. Ad esempio, nell'ipotesi in cui la violazione si sia protratta per due mensilità in relazione a cinque lavoratori, la sanzione amministrativa è pari a 1.666,67 x 2. L'ordinanza 6633/2026 conferma l'indicazione dell'Inl e rigetta la tesi del ricorrente che auspicava l'applicazione dell'istituto del cumulo giuridico, a fronte di più erogazioni in contanti.

Infatti, la Cassazione si esprime in linea con l'orientamento già assunto dall'Ispettorato del lavoro nella nota 606/2021: l'istituto del concorso formale di illeciti previsto dall'articolo 8, comma 1, della Legge 689/1981 e quello del reato continuato applicabile per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, che permette l'applicazione della sanzione nella misura massima del triplo di quella prevista per la violazione più grave, non sono invocabili per la sanzione introdotta dal comma 913, in quanto le condotte non sono riconducibili ad una

configurazione unitaria. Questo perché, come chiarito dalla giurisprudenza in più occasioni (Cassazione 20129/2022; 26434/2014; 5252/2011; 12974/2008; 12844/2008), tale disciplina non è applicabile nei «casi di plurime violazioni commesse con altrettante condotte» e, nel caso di violazione della disposizione in esame, realizzata nel caso specifico attraverso erogazioni settimanali della retribuzione mediante denaro contante, appare evidente la sussistenza di una pluralità di violazioni.

## **POS E RT: COME FARE IL COLLEGAMENTO ENTRO IL 20 APRILE 2026**

### **Collegamento POS e RT: nuove FAQ del 17 marzo 2026.**

I soggetti che utilizzano un registratore di cassa telematico o la procedura web “*Documento Commerciale on line*” per la certificazione dei corrispettivi incassati con uno strumento di pagamento elettronico, sono obbligati al collegamento POS e Cassa a partire dal 5 marzo 2026.

La procedura web è resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

Con una faq del 17 marzo 2026 viene chiarito in proposito che, ai fini del collegamento, è necessario verificare di essere accreditati come esercenti sul portale “Fatture e Corrispettivi”.

Il collegamento dei dispositivi, infatti, può essere effettuato dall’esercente accreditato anche per il tramite di un suo intermediario delegato all’ “Accreditamento e censimento dispositivi”.

Per accreditarsi come esercente occorre utilizzare il servizio “Accreditamento” disponibile nell’area dei “Corrispettivi” del portale.

Ricordiamo che, ai fini del collegamento, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tutte le regole con il **Provvedimento n 424460 del 31 ottobre 2025** che, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, commi 74 e 77, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha definito:

- le modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi;
- le modalità operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici.

Viene chiarito che per effettuare il collegamento Cassa-POS è necessario conoscere:

- la matricola del registratore di cassa telematico,
- i dati identificativi dello strumento di pagamento elettronico
- l’indirizzo dell’esercizio commerciale presso il quale vengono utilizzati.

Inoltre, per il collegamento sono necessari i dati degli strumenti di pagamento elettronico di tipo fisico, identificati dal Terminal ID del dispositivo e dai dati dell’operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) **con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento**. Le Faq hanno evidenziato che **sono considerati di tipo fisico tutti i dispositivi che consentono il pagamento mediante lettura della carta di pagamento del cliente** (sia tramite inserimento nel lettore, sia in modalità contactless).

**Oltre ai tradizionali POS**, rientrano in questa categoria **anche i cosiddetti “SoftPOS”**, App che vengono installate su un dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) dell’esercente trasformandolo in un POS in grado di accettare pagamenti contactless.

**Gli strumenti di tipo virtuale** (tipicamente quelli che consentono i pagamenti via internet, mediante piattaforme online) **sono identificati solamente dai dati dell’operatore finanziario** (codice fiscale e denominazione) con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.

In sintesi, come recita il comunicato stampa della stessa Agenzia delle Entrate, è attivo il collegamento online di **registratori di cassa e Pos**.



**I commercianti devono provvedere con la prima comunicazione entro il 20 aprile 2026.** Ricordiamo che non si tratta di un collegamento fisico, ma di un abbinamento “virtuale” tramite un servizio online, già disponibile in area riservata sul sito dell’Agenzia.

Per abbinare registratori telematici e Pos, l’esercente, anche tramite intermediario, deve accedere al portale “Fatture e corrispettivi” ed associare, tramite il servizio “Gestione collegamenti”, la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe tributaria con i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare.

Per rendere più semplice l’operazione, all’esercente viene mostrato l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare, preventivamente comunicati all’Agenzia dagli operatori finanziari.

Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non siano effettuate tramite un registratore telematico, ma utilizzando la procedura *web* dell’Agenzia (“Documento Commerciale on line”), il collegamento può essere realizzato tramite lo stesso servizio.

Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 od utilizzati tra l’1 ed il 31 gennaio 2026, è previsto un termine di 45 giorni: per completare la registrazione c’è tempo, quindi, fino al prossimo 20 aprile.

Per la prima associazione o per eventuali variazioni, invece, l’abbinamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Quindi, se un nuovo Pos inizia ad operare a marzo, andrà collegato al registratore telematico tra il 6 ed il 31 maggio 2026.

### **TRA I PAGAMENTI ELETTRONICI DA INDICARE NELLO SCONTRINO CI SONO ANCHE BONIFICI E FINANZIAMENTI**

Alla luce delle nuove regole di collegamento tra POS e cassa, classificare correttamente i pagamenti elettronici da indicare nello scontrino è fondamentale: rientrano nella categoria anche finanziamenti o bonifici

**Il nuovo obbligo di collegamento tra POS e cassa** porta con sé anche la necessità di classificare e indicare correttamente nello **scontrino** emesso le modalità con cui vengono pagate le **spese** da parte dei clienti.

L’obiettivo è quello di dare un **quadro chiaro e coerente** dei flussi di incasso all’**Agenzia delle Entrate**. Per questo motivo è fondamentale **classificare correttamente i pagamenti elettronici** da indicare nel documento commerciale, anche in casi meno lineari come quando si riceve un **bonifico** o chi acquista sceglie di attivare un **finanziamento al consumo**.

Con l’aggiornamento periodico delle [\*\*FAQ, risposte a domande frequenti\*\*](#), l’**Agenzia delle Entrate** sta tracciando il quadro delle regole da seguire per inquadrare correttamente le **modalità di pagamento** nello scontrino.

D’altronde, tra le novità in vigore da inizio anno c’è anche la necessità di riportare correttamente la **formula scelta dai clienti**.

Se il pagamento con **carta o contanti** non pone di fronte ad alcun dubbio, ci sono **forme di incasso** più difficili da classificare. È il caso, ad esempio, di chi acquista tramite **finanziamento**.

Al pari del **bonifico bancario**, questa forma di pagamento indiretto va indicata nello scontrino come **pagamento elettronico**.

“Nell’ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo non venga effettuato direttamente dal cliente ma tramite **successivo bonifico da parte della società** che eroga il credito al consumo”, il documento commerciale deve indicare la stessa modalità di incasso prevista per chi utilizza **carte o bancomat**.





Questo nuovo chiarimento si aggiunge alla precisazione sugli assegni, bancari o postali, che al contrario devono essere inquadrati come pagamenti in contanti negli scontrini elettronici.

Procedere correttamente al momento dell'emissione dello scontrino è fondamentale per non incorrere in **sanzioni**.

Per chi trasmette corrispettivi indicando, anche solo per errore, un **metodo di pagamento** diverso da quello effettivo, è prevista una sanzione amministrativa di **100 euro per trasmissione**, fino ad un massimo di 1.000 euro per trimestre.

È questa, infatti, la penalità prevista in caso di invio di **dati incompleti o non veritieri**, che non incidono sulla corretta liquidazione del tributo.

D'altronde, le nuove regole introdotte dal 1° gennaio rispondono proprio all'esigenza di dare una **panoramica chiara all'Agenzia delle Entrate** su canali e flussi di dati che riguardano pagamenti e scontrini elettronici.

Chi si accorge subito di aver indicato le **modalità errate** può rimediare, però, con l'**annullamento del documento commerciale**.

Sono queste le istruzioni da seguire "per evitare l'emergere di irregolarità contabili e fiscali e l'irrogazione delle relative sanzioni fisse in virtù di errori materiali da parte dell'operatore", come ha confermato anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze durante una interrogazione a risposta immediata che si è svolta alla Camera alla fine dello scorso anno.

## **FRANCHISING: COLLEGAMENTO POS-RT ANCHE PER GLI AFFILIATI**

Nuove FAQ dall'Agenzia delle Entrate.

Censimento manuale se per errore si è escluso lo strumento da collegare. Rilasciate le specifiche tecniche per i registratori in ambiente digitale

Obbligo di collegamento logico Pos-Rt anche per gli affiliati in franchising che operano con terminali intestati a terzi, e cioè al *franchisor*; censimento manuale dei dati identificativi del Pos se lo strumento di pagamento elettronico è stato erroneamente escluso tra quelli da collegare. A completamento del quadro normativo e delle precisazioni già fornite in relazione all'obbligo di collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e quelli di certificazione delle vendite con rilascio di corrispettivi giornalieri, da realizzare attraverso la procedura *web* disponibile dallo scorso 5 marzo, l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato il 10 marzo, questi due importanti chiarimenti a integrazione del corpus delle FAQ ufficiali. Di assoluto rilievo, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, anche il rilascio in data 4 marzo della versione 11.2. delle specifiche tecniche che, oltre ad una nuova modalità opzionale di gestione dei buoni pasto, stabiliscono, per la prima volta, le regole e le caratteristiche necessarie a certificare le vendite con una nuova tipologia di Rt: si tratta degli Rtd – registratori telematici progettati proprio per operare in ambienti digitali e comunicare con sistemi di gestione delle vendite. Gli Rtd devono incorporare il sigillo fiscale digitale, anch'esso un elemento tecnico di novità in grado di rilevare automaticamente eventuali manomissioni del modulo fiscale.

### Franchising

L'integrazione tra sistemi di pagamento e invio dei corrispettivi non ammette deroghe nemmeno nei modelli distributivi complessi come quelli del franchising. L'obbligo di collegamento Pos-Rt sussiste anche in caso di mancata titolarità del terminale: il caso esaminato riguarda quello di un esercente in franchising che utilizza un Pos intestato al *franchisor*, ma certifica i corrispettivi con il proprio registratore Telematico. L'affiliato è tenuto in questo caso a realizzare il collegamento tra i due dispositivi anche quando utilizza terminali Pos di un soggetto terzo, quale l'affiliante. La mancata titolarità del Pos non esonera pertanto dall'adempimento. Il *franchisee* deve quindi censire manualmente i dati identificativi del Pos del *franchisor*, così da renderlo disponibile per



l'abbinamento al proprio registratore di cassa. Questa regola vale, naturalmente per tutti i casi in cui il pagamento è ricevuto da un terzo, titolare del Pos, sulla base di un mandato all'incasso.

#### Esclusione di Pos

Se per errore l'esercente esclude un Pos da quelli da collegare logicamente con gli Rt, il dispositivo non risulta più visibile e selezionabile dall'elenco dei terminali pronti per il collegamento. Per ripristinarlo e collegarlo validamente, l'utente deve reinserire manualmente i dati identificativi del terminale tramite l'apposita funzionalità del portale web. Una volta registrato nuovamente, il Pos tornerà disponibile per l'abbinamento con l'Rt.

#### La nuova tipologia Rtd

In attesa dell'approvazione delle prime soluzioni software per certificare le vendite, l'Rtd costituisce una nuova tipologia di Rt collegato al punto di immissione, e cioè ad un tablet, un sito web o un gestionale che utilizza un software di vendita. Quando deve essere emesso uno scontrino, viene inviato un comando all'Rtd, che contiene la memoria fiscale, tramite Api - *Application Programming Interface*: vengono scambiati pacchetti di dati con elenco dei prodotti, aliquote Iva e prezzi. L'Rtd elabora il pacchetto, assegna un progressivo al documento commerciale, che sottoscrive digitalmente; risponde poi al gestionale fornendo il file con lo scontrino elettronico da rilasciare al cliente.

#### Accettazione dei buoni pasto

La versione aggiornata delle specifiche tecniche consente inoltre di optare per l'accettazione dei buoni pasto solamente per operazioni con aliquota al 10 per cento. La scelta effettuata dall'esercente, con relativa data e ora di decorrenza, va annotata nella memoria permanente di riepilogo dell'Rt: il valore dei ticket, al netto dell'Iva, confluisce nel campo del blocco per l'aliquota al dieci

### **VERIFICHE SU CONTI CORRENTI: LE PROVE DI INTERPOSIZIONE FITTIZIA**

La Cassazione ribadisce un principio importante per l'accertamento: gli indizi concordanti possono portare ad accertamento bancario sui conti di terzi

Secondo la Cassazione la disponibilità sostanziale di un conto corrente prevale sul dato formale dell'intestazione, quando supportata da indizi concordanti.

Pertanto, l'accertamento bancario può estendersi legittimamente ai conti di terzi, e le relative movimentazioni possono essere imputate al contribuente senza necessità di prove ulteriori.

In sintesi, questo è il sunto della pronuncia n 2577/2026 della Cassazione sull'accertamento bancario.

Vediamo i fatti di causa.

**La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2577 del 5 febbraio 2026**, ha affrontato il tema dell'imputabilità al contribuente delle movimentazioni bancarie effettuate su conti correnti formalmente intestati a terzi, ma nella sua disponibilità, chiarendo i presupposti probatori necessari ed il corretto utilizzo dell'onere della prova.

Il caso nasceva da un'indagine finanziaria effettuata dall'Agenzia delle Entrate su diversi conti correnti intestati alla moglie ed alle figlie di un contribuente, ma sui quali quest'ultimo era stato delegato ad operare.

L'Agenzia delle Entrate, a fronte di una dichiarazione in perdita, aveva riscontrato versamenti non giustificati per oltre 800.000 euro.

Essa aveva ritenuto tali movimenti riconducibili al contribuente e non alle reali intestatarie dei conti e, pertanto, procedeva alla ripresa a tassazione del reddito presunto.





Il contribuente impugnava l'atto dinanzi alla Ctp lamentando, tra l'altro, la carenza di motivazione e l'asserita impossibilità di imputargli operazioni poste in essere su conti intestati a terzi.

La Ctp aveva accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo che la documentazione fornita giustificava alcune movimentazioni, ma non tutte.

La Corte di giustizia tributaria regionale ribaltava l'esito del giudizio, affermando che spettava all'Ufficio dimostrare l'imputabilità al contribuente delle movimentazioni bancarie contestate.

L'Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione trovando la ragione.

La suprema Corte, nell'accogliere il ricorso evidenzia come la sentenza impugnata contenga delle affermazioni logicamente inconciliabili:

- la CTR riconosceva la legittimità dell'indagine sui conti intestati a terzi sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti;
- ciò malgrado escludeva che tali presunzioni potessero valere anche ai fini dell'imputazione al contribuente delle singole movimentazioni.

La prova dell'interposizione fittizia di persona, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del DPR n. 600/1973, secondo la Cassazione può essere fornita anche per via presuntiva.

Accertata la disponibilità sostanziale dei conti correnti intestati a terzi, sulla base di indizi qualificati, la stessa prova presuntiva è sufficiente anche per attribuire al contribuente le movimentazioni in quella sede riscontrate, senza necessità di ulteriori elementi oggettivi.

In conclusione, **veniva enunciato un principio di diritto di particolare rilievo operativo**: “ai fini dell'imputabilità al contribuente dei movimenti operati sui conti correnti intestati a terzi è sufficiente la prova presuntiva dell'interposizione, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti (quali l'esistenza di una delega di firma, la frequenza delle operazioni compiute sui conti correnti utilizzando la delega di firma; l'inverosimiglianza della riconducibilità di tali operazioni ai soggetti formalmente intestatari dei conti, desunta dalla loro qualità o condizione personale). Una volta raggiunta la prova dell'imputabilità al contribuente dei movimenti operati sui conti correnti formalmente intestati a terzi, si applicano le presunzioni legali relative stabilite dall'articolo 32, comma 1, n. 2 del DPR n. 600 del 1973, sicché deve essere il contribuente, a seconda della sua qualità di imprenditore o libero professionista, a provare che quei movimenti non si riferiscano a poste di reddito imponibile”.

## **DECRETO FISCALE: COSA CONTIENE**

Il Governo ha approvato il D.L. n. 38 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026.

Ecco in sintesi le principali misure:

- **Atleti dilettanti**: per i premi erogati agli atleti dilettanti fino al 31 dicembre 2026, viene fissata una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte pari a 300 euro complessivi.
- **Credito d'imposta per le imprese**: il decreto introduce una misura di sostegno rivolta alle imprese che prevede un contributo, sotto forma di credito d'imposta pari al 35% dell'importo richiesto, destinato alle aziende che hanno presentato comunicazioni per investimenti. In merito a tale misura, il Governo ha intenzione di avviare nei prossimi giorni un tavolo di confronto con le categorie produttive interessate. L'obiettivo è quello di valutare, in sede di conversione del decreto, eventuali risorse aggiuntive che si rendano disponibili, anche alla stregua delle osservazioni che saranno ricevute sull'ordine di priorità per il loro utilizzo.
- **Operazioni permutative**: si modifica la decorrenza del nuovo regime IVA per le operazioni permutative, prevedendone l'applicazione ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si dà luogo a rimborsi d'imposta.

- **Lavoratori impatriati:** si aggiornano i riferimenti normativi relativi al regime fiscale per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, con applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2027.
- **Avviamento negativo:** per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, si stabilisce che, in operazioni di cessione d'azienda, la differenza negativa tra il corrispettivo ed il valore dei beni concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. La norma si applica dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.
- **Sistemi di garanzia dei depositanti:** fino al 31 dicembre 2028, gli interessi derivanti da titoli obbligazionari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti sono esenti dall'imposta sostitutiva.
- **Rinvio contributo spedizioni:** l'applicazione del contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE, con valore dichiarato inferiore a 150€, è differita al 1° luglio 2026. Si tratta di un rinvio tecnico volto a consentire il completamento dell'adeguamento dei sistemi informatici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- **Ritenuta sulle provvigioni:** l'efficacia delle disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni è differita dal 1° marzo 2026 al 1° maggio 2026.
- **Investimenti in beni strumentali:** viene soppresso il vincolo che limitava la maggiorazione dell'ammortamento ai soli beni prodotti negli Stati dell'Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo.
- **Riscossione:** sono introdotti nuovi termini per la richiesta di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione relativamente a specifiche fattispecie.
- **Regime dividendi e PEX:** viene ripristinato il regime di esclusione dei dividendi (nella misura del 95% per le società) e della *participation exemption* (PEX), con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
- **Imposta di bollo:** per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'imposta di bollo sui conti correnti e rendiconti aumenta da 100 a 118 euro.
- **Educazione finanziaria:** il Comitato nazionale per l'educazione economica e finanziaria viene integrato con un membro del Corpo della Guardia di Finanza. Sono definiti nuovi standard qualitativi e la possibilità di avvalersi di esperti e consulenti esterni.
- **Carta europea della disabilità:** al fine di garantire la continuità del servizio di emissione della carta per l'anno 2026, è autorizzata una spesa di 1,6 milioni di euro.
- **Avvocatura dello Stato:** è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2026 per il pagamento delle spese degli atti processuali e del contributo unificato per conto delle Parti patrocinate dall'Avvocatura dello Stato.

## *DOMANDE E RISPOSTE*

*“Una società ha stipulato un accordo con una ASD per pubblicizzare il proprio marchio durante una manifestazione, stabilendo un corrispettivo per tale prestazione. Al momento dell'incasso del corrispettivo, la ASD comunica alla società committente di non possedere la partita Iva e che, pertanto, per la prestazione eseguita, non emetterà fattura, ma una semplice ricevuta, attestando che si tratta di operazione occasionale, al di fuori dell'esercizio d'impresa, ex articolo 4 del DPR 633/1972. La società ritiene, invece, che la prestazione pubblicitaria costituisca un'operazione di natura commerciale ai fini Iva, in base all'articolo 4, comma 4, lettera i, del DPR 633/1972, ed ai fini delle imposte sui redditi, in base all'articolo 148, comma 4, lettera d, del DPR 917/1986, Tuir.*



*Nel caso in cui la ASD non emetta fattura per la prestazione pubblicitaria, vi potrebbero essere rischi di natura fiscale in capo alla società committente, come, per esempio, quello di una contestazione della deducibilità del costo per carente documentazione? Oppure la società deve insistere ed ottenere l'emissione della fattura con Iva al 22%?"*

Come disposto dall'articolo 4, comma 4, del DPR 633/1972, le prestazioni pubblicitarie sono considerate sempre attività commerciali, e la pubblicità del marchio di una società durante una manifestazione sportiva, in cambio di un corrispettivo, rappresenta una tipica attività commerciale soggetta ad Iva. Ne segue che, avendo effettuato tale prestazione, la ASD dovrà dotarsi di partita Iva ed emettere fattura con Iva al 22%. In caso di mancata emissione di fattura da parte della ASD, anche a seguito di sollecito della società, quest'ultima, oltre a non poter dedurre il costo, sarà tenuta alla regolarizzazione dell'operazione, a norma del D. Lgs. 173/2024 e del D. Lgs. 10/2026, tramite documento TD29, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.

*"Tenendo conto dell'attuale quadro normativo (D. Lgs. 192/2025), tutti i premi sportivi dilettantistici corrisposti dal 1° gennaio 2025 sono integralmente soggetti a ritenuta del 20% a titolo di imposta, anche se inferiori a 300 euro annui. I soggetti che, nel corso del 2025, abbiano erogato premi senza applicazione della ritenuta del 20% sono tenuti a regolarizzare la propria posizione, versando la ritenuta dovuta ed avvalendosi, se del caso, del ravvedimento operoso. Tutto ciò premesso, le ASD sono comunque tenute a rilasciare al percipiente, ed a trasmettere, la certificazione unica (CU) anche per i premi corrisposti agli atleti per un importo inferiore a 300 euro? In caso affermativo, con quale causale e compilando quali campi?"*

Come specificato nella risposta dell'Agenzia delle Entrate ad Interpello 265 del 17 ottobre 2025, la disposizione che prevedeva l'esenzione da ritenuta dei premi sportivi dilettantistici non è stata prorogata in relazione a quelli corrisposti nel periodo d'imposta 2025. Pertanto, con riferimento agli stessi, il sostituto d'imposta (nel caso specifico, la ASD) è tenuto all'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, come previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del DPR 600/1973, indipendentemente dall'ammontare corrisposto. Di conseguenza, è necessario applicare, per il periodo d'imposta 2025, la previsione di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del D. Lgs. 36/2021, assoggettando i premi a ritenuta del 20% a titolo d'imposta, in base all'articolo 30 del DPR 600/1973, indipendentemente dall'entità del premio erogato.

In relazione a quanto contenuto nella risposta all'Interpello appena citata, la ASD deve rilasciare una certificazione unica (CU correttiva/integrativa) e trasmetterla telematicamente all'Agenzia delle Entrate per tutti i premi sportivi pagati nel corso del 2025. Nella CU 2026, per l'anno d'imposta 2025, dovrà essere indicata la causale "N" (Premi per attività sportive dilettantistiche), indicando nei relativi campi il codice fiscale dell'atleta, l'importo soggetto a ritenuta e la ritenuta del 20%. Per i premi pagati nel 2025 senza ritenuta, infine, la ASD deve versare il 20% tramite modello F24 (codice tributo 1047), ricorrendo al ravvedimento operoso.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

**Studio Cassinis**

**STUDIO CASSINIS**  
Dottori Commercialisti & Avvocati

**Via Fieno, 3**  
**20123 Milano**  
**Tel. +39 02 31 32 36**

**Via Barberini, 47**  
**00187 Roma**  
**Tel. + 39 02 31 32 36**

**Web: [www.studiocassinis.com](http://www.studiocassinis.com)**  
**e-mail: [info@studiocassinis.com](mailto:info@studiocassinis.com)**

